

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

CON SEGRETERIA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 MAG. 2004

21 MAG. 2004

REDAZIONE DELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA COSTANTINO COLOMBO, 17  
ROMA: NEI RILIEVA LA GIUNTA REGIONALE, CESSI COSTITUITA:

STOCCHI	Francesco	Presidente	LEONARDELLI	Antonio	Assessore
SIMON	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Enrico	"
AUGELLO	Alessandro	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CHERAMIELLO	Luigi	"	SARONARO	Francesco	"
DI NISI	Arnaldo	"	ZACCARDI	Vincenzo Maria	"
FORLANSANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Maria	"
GRIFRANC	Carlo	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO Tommaso MARDINI

UNISER

ASSENTI: Simeoni - Robilotta - Verzaschi

DELIBERAZIONE

-402-

OGGETTO:

Chiusura in via transattiva della vertenza Molteni - Bozza, Art. 24 L.R. n. 2/2003.



402 21 MAG. 2004


Oggetto : Chiusura in via transattiva della vertenza Moltoni - Bozza. Art.24 L.R. 2/2003.

### La Giunta Regionale

#### Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

- Visto il disposto del comma 1, dell' articolo 24 della legge regionale n° 2/2003 (legge Finanziaria) che prevede al 30 giugno 2003 la chiusura delle Gestioni Liquidatorie;
- Visto il comma 3 del richiamato art. 24 della legge regionale 2/2003 che dispone, per la gestione dei rapporti attivi e passivi che residuano alla data del 30 giugno 2003, l'intervento diretto della Regione attraverso la struttura competente dell' Assessorato al bilancio, alla programmazione e alle risorse comunitarie;
- Visto che il Direttore della Direzione Bilancio e Tributi, con propria determinazione n° C 1635 del 7 novembre 2003 ha previsto la funzione relativa alla gestione delle residualità delle ex Gestioni Liquidatorie in capo all' Area Economico Sanitaria;
- Considerato che la competenza delle citate ex Gestioni Liquidatorie ha riguardato il periodo a tutto il 30 giugno 1994, consegue che l'attività oggi residuale sia riferibile prevalentemente al contenzioso ancora in essere;
- Preso atto che in tale contesto si inquadra la causa Moltoni - Bozza contro Regione Lazio;
- Preso atto che la vertenza afferisce ad un episodio di responsabilità professionale accaduto nell'aprile 1994 presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia;
- Preso atto che la consulenza tecnica d'ufficio ( CTU) ha rilevato:
- sussistere un nesso di causalità tra l'invalidità riportata e l'attività sanitaria prestata;
  - una grave imperizia dei sanitari;
  - il riconoscimento di un danno permanente nella misura del 90% alla validità biologica; pertanto nella valutazione del danno va considerato che trattasi di un bambino di nove anni che non potrà mai essere adibito ad alcuna occupazione;

Tenuto conto che l'Avvocatura Generale dello Stato, che difende la Regione nel giudizio, con nota del 4.11.2003 prot. 122008 ha espresso parere favorevole a che si eviti di arrivare alla emanazione della sentenza che "sarebbe certamente negativa per la Regione".



L'Avvocatura stessa ha aggiunto: "quanto all'ammontare delle somme da corrispondersi, ..., la giurisprudenza del Tribunale di Roma, in casi del tutto analoghi a quello in esame, ha liquidato importi anche superiori a quello (lire 3 miliardi, più rivalutazione ed interessi) richiesto in citazione dagli attori, sicché una transazione che preveda un pagamento sino ad € 1.500.000,00 omnicomprensivi sarebbe favorevole per la Regione";

Preso atto che debbono essere considerate ulteriori 1.300 milioni di vecchie lire che la compagnia assicuratrice Assitalia deve mettere a disposizione quali massimali delle ex USL RM D e RM E coinvolte nel caso e per il quale il giudice ha riunito i due procedimenti iniziali, nei cui ambiti territoriali operano l'Ospedale G.B. Grassi e l'Ospedale S.Filippo Neri;

Considerato che a seguito dei molteplici colloqui intercorsi con la controparte è emersa recentemente la possibilità di chiudere sull'importo globale (sorte, rivalutazione ed interessi) di € 1.500.000,00 a cui aggiungere € 35.000,00 per recupero delle spese legali, a condizione che, in brevissimo tempo, venisse preso impegno in tal senso;

Considerato che per effetto del recupero dei massimali messi a disposizione dalla compagnia assicuratrice ammontanti a € 671.390,00, il costo effettivo per la Regione è pari ad € 863.610,00;

Considerati i termini brevi posti, è stata data conferma sull'importo di € 1.535.000,00 con lettera a firma del Direttore della Direzione Regionale Bilancio e Tributi;

Visto lo schema di atto transattivo redatto di intesa con gli Avvocati delle parti in causa, unito alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

La presente deliberazione non è soggetta alle procedure di concertazione *con le parti sociali;*

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare l'atto di transazione allegato alla presente con particolare riferimento ai Patti e Condizioni ivi riportati;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale o un suo delegato a sottoscrivere l'atto transattivo allegato, eventualmente apportando le necessarie modifiche non sostanziali, nonché a curare tutti gli eventuali adempimenti necessari al recupero dei massimali assicurativi nei confronti della Compagnia assicurativa Assitalia;
- di rinviare ad una successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

21 MAG. 2004



ATTO DI TRANSAZIONE

Con il presente atto redatto in sei originali, da valere ad ogni fine ed effetto di legge tra le seguenti parti:

**BOZZA MARIO** CF. BZZMRA66E31H501R, **MOLTONI LUISA** C.F. MLTLSU64T67L851V per loro stessi e quali genitori esercenti la potestà nei confronti del minore **LUCA BOZZA**, muniti di provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Macchia e Gianluca Macchia;

**REGIONE LAZIO - Dipartimento Economico ed Occupazionale Direzione Regionale Bilancio e Tributi** in persona di..... in proprio e quale ente in cui sono state rimesse le competenze delle Gestioni Liquidatorie ex Usl, quest'ultime soppresse in virtù di legge Regionale del Lazio n.2/03, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nella persona dell'Avv. Vincenzo Rago;

**AZIENDA USL ROMA D**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria di Gregorio;

**AZIENDA USL ROMA E**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni;

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni;

**ASSITALIA SPA**, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti;

PREMESSO

che tra le parti in epigrafe è pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione I G.U. Dott. Bochicchio Rg.21674/98 giudizio civile promosso dai sigg.ri Bozza e Moltoni nella loro qualità di genitori del



*[Handwritten signature]*

minore Luca Bozza;

che il giudizio è stato introdotto dai genitori del minore, per sentir accertare e dichiarare con riferimento alla nascita del loro figlio in data 3/4/1994, la grave negligenza ed imperizia sia dei sanitari dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia ove avvenne il parto, sia di quelli dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma ove venne anche ricoverato il piccolo Luca, con conseguente domanda di risarcimento del danno;

che i genitori del minore, in ragione di un orientamento giurisprudenziale contrastato al momento della instaurazione del giudizio, in merito alle competenze per i fatti accaduti prima della entrata in vigore della legge istitutiva delle nuove Asl, hanno ritenuto coinvolgere nel giudizio sia i nosocomi suddetti che le rispettive ASL, e Gestioni Liquidatorie ex vecchie USL, nonché la Regione Lazio;

che tutti i convenuti, costituendosi in giudizio, ciascuno per la propria ragione hanno contestato la domanda dei sigg.ri Bozza e Moltoni, sia per quanto riguarda l'an sia per il quantum;

che svoltasi l'istruttoria, con integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti in epigrafe e con l'aggiunta dell'Assitalia Spa quale compagnia assicuratrice chiamata in garanzia dalla ASL RM D, veniva espletata CTU medico legale dalle cui risultanze si evince la fondatezza delle doglianze dei genitori del piccolo Luca;

che in particolare nelle conclusioni della CTU si legge: "*sussiste nesso di causalità tra i disturbi lamentati dal piccolo Bozza Luca e quanto avvenuto in epoca perinatale. In particolare : 1) Lo stato del bambino, affetto da coartazione aortica, invece del trattamento medico praticato, richiedeva immediato trattamento cardiocirurgico. 2) Il grave ritardo diagnostico e terapeutico della stessa patologia malformativa, in epoca perinatale, appare riferibile a grave*



*imperizia e negligenza dei sanitari che lo ebbero in cura presso gli Ospedali G.B. Grassi e S. Filippo Neri, valutabili ex art.2236 ancorchè con diversa graduazione della responsabilità, attribuibile per 1/3 ai primi e per 2/3 ai secondi. 3) Tale ritardo ha comportato un periodo di malattia acuta di 365 giorni, nonché un danno permanente alla validità biologica dell'ordine del 90%".*

**che** la controversia veniva rimessa dal Giudice per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 29/1/04;

**che** tuttavia nelle more del giudizio, con l'art.24 della Legge Regionale del 6 febbraio 2003 n.2, sono state date disposizioni dirette alla definitiva chiusura delle Gestioni Liquidatorie delle ex USI. entro il 30/06/2003, con rimessione delle relative competenze direttamente alla Regione, attraverso apposita struttura del competente assessorato al bilancio;

**che** in tale situazione il Tribunale, in applicazione dell'art.300 cod.proc. civ., ha pronunciato ordinanza di interruzione del processo, avendo i rispettivi procuratori e difensori dichiarato la perdita di capacità giuridica per soppressione legislativa delle Gestioni Liquidatorie;

**che** ad ogni buon conto pende a tutt'oggi valido termine per la riassunzione del processo da parti degli attori;

**che** la Regione Lazio, tuttavia, ha proposto alle controparti la chiusura immediata ed in via transattiva della vertenza, soluzione a cui ciascuna delle altre parti convenute per quanto di competenza intende aderire;

**che**, in data ..... La Giunta Regionale con propria deliberazione n. .... ha approvato il presente "Atto transattivo";

Tutto ciò premesso le parti in epigrafe, convengono i seguenti

### PATTI E CONDIZIONI

1) le premesse sono parte integrante del presente atto.



2) la Regione Lazio - in persona del direttore della Direzione Regionale Bilancio e Tributi nella persona di....., si impegna ad erogare ai signori Bozza e Moltoni, che accettano, la somma di €. 1.535.000,00 a saldo, tacitazione e transazione della domanda giudiziale proposta, somma comprensiva delle spese di lite, entro il termine essenziale ed improrogabile di giorni 25 (venticinque) dalla sottoscrizione della presente transazione, con emissione di mandato di pagamento ai sigg.ri Bozza e Moltoni da parte della Regione Lazio.

3) Il giudizio suddetto non verrà proseguito, in attesa del puntuale ed esatto adempimento della obbligazione di pagamento come pattuita al punto n.2 del presente atto, ed in caso di esito positivo, i Signori Bozza Mario e Moltoni Luisa si impegnano ad abbandonare il giudizio medesimo.

4) Le parti convengono altresì, e ciò per patto espresso, che in caso di inadempimento da parte della Regione Lazio della clausola di cui al punto n.2 del presente atto, ed in particolare in caso di mancata osservanza del termine essenziale e perentorio, la transazione s'intenderà integralmente risolta ipso iure, perdendo ogni efficacia, con pieno diritto dei Sigg.ri Bozza e Moltoni di proseguire il giudizio per l'intero risarcimento del danno.

5) Con il puntuale ed esatto adempimento da parte della Regione Lazio del presente accordo, quest'ultima ed i sigg.ri Moltoni e Bozza in proprio e nella qualifica di esercenti la potestà sul figlio minore Luca Bozza, si danno atto reciprocamente di aver compiutamente definito la controversia giudiziaria instaurata, dichiarando di essere soddisfatte e rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa correlata alla medesima.



6) Con la sottoscrizione del presente atto l'Assitalia Spa, la Asl Rm E, la Asl Rm D, la Azienda San Filippo Neri e la Regione Lazio espressamente rinunciano alle domande accessorie formulate nei confronti dei sigg.ri Bozza e Moltoni, ivi comprese quelle relative alle spese di lite. Da parte sua l'Assitalia rinuncia, per lo stesso motivo, alle spese di lite nei confronti della Asl Roma D convenuta chiamante.

7) I procuratori e difensori di tutte le parti costituite, nelle persone degli Avv.ti Vincenzo Rago, Gianluca Macchia, Mauro Macchia, Gloria Di Gregorio, Franco Tassoni e Giuseppe Ciliberti sottoscrivono il presente atto per rinunzia alla solidarietà ex art.68 Legge Professionale Forense.

Roma....

